



TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE SECONDA CIVILE

IL GIUDICE

del procedimento n. 87-1/2026 R.G.V.G., ha emesso il seguente

DECRETO

letta la proposta, presentata ai sensi degli artt. 67 ss. CCII, da PIRONE Diletta, nata a Montefusco (Avellino), il 4.1.1966, residente a San Nazzaro (Benevento), alla Via Cesare Battisti, n. 4E, C.F. PRNDDT66A44F512F, assistita dall'Avv. Donato COLANGELO;
esaminati i documenti allegati, nonché la relazione del gestore della crisi;
ritenuta la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità;
considerato che viene chiesta l'emanazione di misure protettive, ai sensi dell'art. 70, co. 4, CCII:



a) Sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G.E.I. 82/2024

pendente presso il Tribunale di Benevento, promossa da **TICINO SPV S.r.l.**, con divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della debitrice.

Motivazione: è fissata vendita dell'immobile per il mese di settembre 2026, essendo andato deserta la prima asta svoltasi nel mese di aprile 2026, come da documentazione allegata; la prosecuzione della procedura pregiudicherebbe irrimediabilmente l'efficacia del Piano e la tutela dell'abitazione principale.

b) Sospensione dei prelievi sul cedolino della debitrice

- trattenuta **IFIS NPL S.p.A.** (€ 300,50) – Ordinanza di assegnazione somme R.G. 72/2020;
- trattenuta **COFIDIS S.A.** (€ 327,00) – cessione del quinto.

c) Sospensione dell'Ordinanza di assegnazione somme (IFIS)

con immediata interruzione dei prelievi presso il datore di lavoro.

d) Sospensione di ogni ulteriore azione esecutiva o cautelare

sino alla definitività del provvedimento di omologa, ai sensi dell'art. 78, co. 2, lett. d) CCII.

rilevato che la relazione del gestore della crisi è, sul punto, conforme e specifica:

a) Sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G.E.I. 82/2024 Tribunale Benevento

- sospensione **immediata** della procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Benevento, R.G.E.I. 82/2024, promossa da **TICINO SPV S.r.l.**,
- con divieto di proseguire o iniziare ulteriori azioni esecutive o cautelari sull'immobile adibito ad abitazione principale della debitrice.

b) Sospensione dei prelievi sul cedolino della debitrice con ordine impartito al terzo datore di lavoro A.O. San Pio – Benevento, in merito alla:

- sospensione della **trattenuta mensile di € 300,50** in favore di **IFIS NPL S.p.A.**, derivante dall'Ordinanza di assegnazione somme nel pignoramento presso terzi R.G. 72/2020;
- sospensione della **trattenuta mensile di € 327,00** in favore di **COFIDIS S.A.**, relativa alla cessione del quinto in corso.

c) Sospensione dell'Ordinanza di assegnazione somme (IFIS NPL)

- sospensione dell'efficacia dell'Ordinanza di assegnazione somme emessa nel pignoramento presso terzi R.G. 72/2020, con immediata interruzione dei prelievi sullo stipendio della debitrice.



d) Sospensione di ogni ulteriore azione esecutiva o cautelare

• *sospensione di ogni ulteriore azione esecutiva, cautelare o di recupero crediti intrapresa o intraprendibile nei confronti della debitrice, sino alla conclusione del procedimento.*

osservato che l'art. 70 CCII prevede che « [...] il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento. Con il medesimo decreto il giudice può disporre il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.»;

ritenuto possibile emettere le chieste misure protettive, in quanto ricorrono le ipotesi del possibile pregiudizio della fattibilità del piano e dell'idoneità alla conservazione del patrimonio, fino alla conclusione del procedimento;

P.Q.M.

1. dispone che la proposta ed il piano siano pubblicati in apposita area del sito *web* del Ministero della Giustizia (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_4.page) e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
2. dispone che i creditori, ricevuta la comunicazione di cui al capo precedente, comunichino all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata: in mancanza, le successive comunicazioni saranno eseguite mediante deposito in cancelleria; nei venti giorni successivi alla comunicazione, ogni creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione; entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine dei venti giorni dalla comunicazione, l'OCC, sentito chi ha presentato la domanda, riferirà al Giudice e proporrà le modifiche al piano, che avrà ritenuto necessarie;
3. sospende la procedura esecutiva immobiliare R.G.E.I. 82/2024 Tribunale Benevento, in danno di PIRONE Diletta;
4. sospende i prelievi dalla retribuzione della debitrice, mediante ordine impartito al terzo datore di lavoro A.O. SAN PIO – Benevento, con specifico riferimento:
 - alla trattenuta mensile di euro 300,50, in favore della IFIS NPL S.P.A., derivante dall'ordinanza di assegnazione somme nel pignoramento presso terzi R.G. 72/2020: ordinanza i cui effetti, pertanto, in danno di PIRONE Diletta, rimangono sospesi;
 - alla trattenuta mensile di euro 327,00, in favore della COFIDIS S.A., relativa alla cessione del quinto in corso;
5. dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari in danno di PIRONE Diletta.

Si comunichi.

Benevento, li 10 Luglio 2026



IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO



Firmato Da: LUIGI GALASSO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2c1a1cd8c2104b0b121bc988799e2d5a